

Dichiarazione di interesse culturale

Ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 10 comma 3 - b, gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante, sono beni culturali quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del suddetto Codice.

La dichiarazione dell'interesse culturale degli archivi e/o singoli documenti accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse storico particolarmente importante. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2 - b: archivi e singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, i quali sono considerati dalla legge già beni culturali di per sè. Tali beni rimangono sottoposti a tutela, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Una volta intervenuta tale dichiarazione, gli archivi e i singoli documenti sono beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice e facenti parte del patrimonio culturale nazionale.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse storico particolarmente importante è emanato dal Soprintendente Archivistico competente per territorio (DPCM 9 agosto 2014 n. 171, articolo 36, comma 1, lettera b).

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio può opporsi al provvedimento entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione proponendo ricorso amministrativo al Ministero - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Roma, per motivi di legittimità e di merito; può altresì ricorrere in via giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato al TAR, che può intervenire per i soli vizi di legittimità.

Il provvedimento dichiarativo sottopone gli archivi e i singoli documenti alla normativa di tutela prevista dal Codice e assoggetta il privato proprietario, possessore o detentore agli obblighi connessi al regime vincolistico previsto dal Codice dei beni culturali in materia di protezione, conservazione, circolazione e fruizione.

In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio e a provvedere alla sua inventariazione ai sensi dell'articolo 30 del Codice. Deve inoltre permettere la consultazione agli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 127. E' tenuto a chiedere alla Soprintendenza archivistica competente per territorio, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, l'autorizzazione per lo spostamento, il trasferimento ad altre persone giuridiche e lo scarto, nonché per l'esecuzione di qualunque intervento su di esso; rientrano tra tali interventi il riordinamento, l'inventariazione e il restauro, iniziative di valorizzazione (come mostre documentarie) e la riproduzione dei documenti.

Il privato che abbia effettuato interventi conservativi sull'archivio vincolato può essere ammesso a ricevere contributi statali ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice e può usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 31.